

## Orientamenti giurisprudenziali

### DURC E CONCORDATO PREVENTIVO: REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA IN CASO DI SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI IN FORZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E ORDINE DI RILASCIO DEL DURC DA PARTE DEL TRIBUNALE

Il mancato rilascio del DURC alle imprese che hanno presentato domanda di concordato preventivo ed in particolare domanda di concordato preventivo "in bianco" rischia di compromettere il buon esito della procedura e di determinare gravi danni ai creditori.

La posizione degli enti previdenziali ed assistenziali è stata di recente sottoposta a revisione critica da parte della giurisprudenza di merito sulla base di una corretta interpretazione del D.M. 30 gennaio 2015, che consente quindi di ottenere in via giudiziale un ordine di immediato rilascio di DURC regolare.

La presentazione della domanda di concordato preventivo (tanto di una domanda di concordato preventivo "pieno", quanto di una domanda di concordato preventivo "in bianco") determina, ai sensi dell'art. 168 L.F., il divieto di pagamento dei debiti maturati anteriormente e tra questi anche dei debiti maturati a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali.

Peraltro, la regolarità contributiva - e quindi il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali - è condizione per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

È noto che il DURC è un documento necessario in tutti i casi di contratto pubblico, non solo per la conclusione del contratto, ma anche - tra l'altro - per l'incasso del corrispettivo. Il DURC è inoltre necessario per il rilascio delle attestazioni SOA, per la fruizione di benefici normativi e contributivi concessi da enti e pubbliche amministrazioni nazionali o internazionali e per finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla normativa comunitaria o da normative specifiche.

Nelle ipotesi di concordato preventivo il mancato rilascio del DURC ha innegabili effetti pregiudizievoli sulla procedura, potendo anche compromette-

re il suo esito; e ciò, in particolare, nell'ipotesi di concordato "in bianco", poiché se l'impresa - durante la fase preparatoria della proposta e del piano concordatario, soprattutto laddove sia prevista una qualche continuità aziendale - fosse impossibilitata ad ottenere il DURC, avrebbe oggettivamente poche possibilità di sopravvivenza, e quindi inutile risulterebbe l'elaborazione di un piano e di una proposta concordatari. D'altro canto, anche in ipotesi di concordato preventivo di natura liquidatoria, il mantenimento della continuità aziendale per il tempo necessario a dismettere l'azienda è imprescindibile ai fini di una migliore valorizzazione dell'avviamento esistente e di un miglior soddisfacimento dei creditori. Il mancato ottenimento del DURC comporterebbe l'impossibilità di ottenere i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, con conseguente paralisi finanziaria dell'impresa e difficoltà per la continuazione dell'attività.

Tale scenario (peraltro in passato verificatosi) si pone in netto contrasto con la *ratio* sottesa alle procedure concorsuali, finalizzate a garantire la prosecuzione dell'attività, la salvaguardia dei livelli occupazionali ed il miglior soddisfacimento dei

creditori.

Il pagamento degli enti previdenziali al fine di sanare la posizione di irregolarità contributiva (anche mediante intervento sostitutivo della stazione appaltante), a cui in passato le imprese hanno dovuto sottostare, stante la posizione di chiusura degli enti previdenziali rispetto al rilascio del DURC regolare pur in presenza di omissioni contributive successive al deposito del ricorso per concordato in bianco, creerebbe una corsia preferenziale per una tipologia di creditori non prevista dal legislatore e costituirebbe una innegabile ed inammissibile violazione delle regole del concorso rispetto agli altri creditori di pari grado o di grado anteriore.

Sulla base di queste considerazioni, molti tribunali - tra i quali anche il Tribunale di Trento - hanno ritenuto che in ipotesi di concordato preventivo debba essere riconosciuta la regolarità contributiva ai fini del rilascio del DURC anche in presenza di omissioni contributive registrate post deposito del ricorso per concordato in bianco, poiché la fattispecie rientra nell'ipotesi già prevista dall'art. 5, n. 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007 (oggi contenuta nell'art. 3, comma 2, lett. b), del D.M. 30 gennaio 2015), e configura un'ipotesi di "sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative", stante il principio generale di divieto di pagamento dei crediti anteriori ai sensi dell'art. 168 L.F. di cui si è detto sopra. In particolare, in una fattispecie seguita da SLM, il Tribunale di Trento ha negato alla società debitrice l'autorizzazione al pagamento dei crediti vantati dagli enti previdenziali ed assistenziali, ritenendo il pagamento non necessario e dichiarando che nulla osta al rilascio di DURC regolare (Trib. Trento 11 dicembre 2014, dep. 12 dicembre 2014). Ciononostante, gli enti previdenziali ed assistenziali hanno negato il rilascio di regolare DURC in difetto di pagamento dei contributi dovuti, in assenza (all'epoca) di indicazioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La situazione si è ulteriormente complicata in seguito all'introduzione del D.M. 30 gennaio 2015 recante *Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva* e della successiva Circolare n. 19/2015 dell'8 giugno 2015 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha illu-

strato la nuova disciplina e fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari ad una sua corretta applicazione.

Il D.M. 30 gennaio 2015 ha infatti introdotto, all'art. 5, particolari disposizioni in relazione alle ipotesi di verifica della regolarità contributiva di soggetti interessati da procedure concorsuali, disciplinando peraltro unicamente la fattispecie del concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186 *bis* L.F. e prevedendo che in tale ipotesi l'impresa si consideri regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 L.F. sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili e dei relativi accessori di legge scaduti prima della pubblicazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo nel registro delle imprese e a condizione che l'impresa sia in regola con il pagamento dei contributi aventi scadenza successiva.

Nella Circolare n. 19/2015 dell'8 giugno 2015 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha evidenziato che *"da tale previsione si evince che l'attestazione di regolarità è subordinata ai contenuti del piano concordatario contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta"* (e quindi al deposito della proposta e del piano concordatario). Ne consegue che nell'ipotesi di cui all'art. 161, comma 6, L.F. (concordato "in bianco"), *"l'assenza del piano concordatario comporterà l'attestazione dell'irregolarità, non sussistendo in tal caso per gli Istituti e le Casse edili la possibilità di verificare i termini di soddisfazione dei propri crediti da parte del debitore"*.

Che fare quindi di fronte al rifiuto degli enti previdenziali ed assistenziali di rilascio di regolare DURC nel periodo intercorrente tra il deposito della domanda di concordato preventivo "in bianco" ed il deposito della proposta e del piano concordatari?

Alcune recenti decisioni giurisprudenziali hanno ritenuto che sussistano i presupposti per ordinare agli enti previdenziali ed assistenziali, in via d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., l'immediato rilascio di DURC regolare, sulla base di una corretta interpretazione sistematica delle disposizioni del

D.M. 30 gennaio 2015 ed in ragione del pregiudizio imminente ed irreparabile che il mancato rilascio determinerebbe per l'impresa in concordato e per i creditori della stessa (tra le altre, Trib. Firenze, sez. lav., 21 dicembre 2015; Trib. Treviso, sez. lav., 13 febbraio 2016, dep. 15 febbraio 2016).

Se è vero infatti che la normativa che disciplina presupposti e modalità per il rilascio del DURC (l'art. 5 del D.M. 30 gennaio 2015 sopra richiamato) non contempla l'ipotesi del concordato "in bianco", ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), del medesimo D.M. si deve ritenere comunque sussistente la regolarità contributiva nel caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative e pertanto anche nella fattispecie del deposito del concordato "in bianco" che comporta l'insorgenza del divieto, stabilito dall'art. 168 L.F., di procedere al pagamento dei crediti sorti anteriormente all'apertura del concorso.

In particolare, contrariamente a quanto ritenuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare interpretativa sopra richiamata, il Tribunale di Firenze ha ritenuto di non poter addivinare ad una diversa conclusione sulla base del dettato dell'art. 5 del D.M. 30 gennaio 2015, trattandosi di norma di natura speciale rispetto a quella generale costituita dal precedente art. 3, che disciplina particolari ipotesi che esulano dalla fattispecie del concordato "in bianco".

**ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTO ARGOMENTO O SU FATTISPECIE CORRELATE POSSONO ESSERE RICHIESTE A:**

avv. Giorgia Martinelli  
+39 0461 23100 - 260200 - 261977  
[gm@slm.tn.it](mailto:gm@slm.tn.it)

#### DISCLAIMER

Le Newsletter di SLM rappresentano uno strumento di informazione gratuito a disposizione di tutti coloro che siano interessati a riceverle ([newletter@slm.tn.it](mailto:newletter@slm.tn.it)). Le Newsletter di SLM non possono in alcun caso essere considerate pareri legali, né possono essere ritenute idonee a risolvere casi specifici in assenza di una preventiva valutazione della fattispecie concreta da parte di un legale.

#### INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003

Le Newsletter di SLM sono inviate esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali in ragione di rapporti professionali intercorsi con SLM o in occasione di convegni, seminari, master, o eventi di altro genere. I dati forniti sono trattati secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tal fine i dati possono essere trattati

con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e/o telematici ed essere comunicati per le medesime finalità ai dipendenti e collaboratori di SLM.

Il titolare dei dati personali ha i diritti previsti dall'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", tra cui il diritto di ottenere: i) la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione; ii) l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione dei medesimi. Il titolare dei dati personali può inoltre opporsi all'ulteriore trattamento dei suoi dati.

Il titolare del trattamento è lo Studio Legale Marchionni & Associati (SLM), con sede in Trento, Viale San Francesco d'Assisi n. 8. Il responsabile del trattamento è l'avv. Rosanna Visintainer, alla quale il titolare dei dati personali può rivolgersi, tramite l'indirizzo e-mail [rv@slm.tn.it](mailto:rv@slm.tn.it), per esercitare i diritti sopra indicati e per ottenere ulteriori informazioni. Chi avesse ricevuto o ricevesse le Newsletter di SLM per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro può comunicarlo inviando una email a [rv@slm.tn.it](mailto:rv@slm.tn.it).